

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1776

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SAPIENZA, GELPI, RIGGIO, RIVERA

Disposizioni per il Fondo di previdenza degli addetti
alle abolite imposte di consumo

Presentata il 23 ottobre 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge riguardante il Fondo di previdenza degli addetti alle abolite imposte di consumo, sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria, disciplinato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, e successive modificazioni, s'intende eliminare uno stato d'inferiorità venutasi a creare nel 1975 a causa di una infelice disposizione introdotta con l'articolo 1 della legge 1° luglio 1975, n. 296, che stabilì la misura del trattamento minimo di pensione per questa categoria nella misura « in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti alla data del 1° gennaio 1975 ».

Tale disposizione non rese possibile, nel prosieguo di tempo, mantenere l'allineamento di tali pensioni con i livelli

minimi dell'assicurazione obbligatoria che furono rivisti e migliorati da successive leggi. Nel fondo degli addetti alle abolite imposte di consumo hanno trovato invece attuazione solo gli adeguamenti periodici per scala mobile che, calcolandosi in misura percentuale, hanno determinato nel tempo una costante sperequazione, la cosiddetta « forbice », per cui ad oggi le pensioni minime del fondo in questione con quindici anni di anzianità assicurativa sono inferiori a quelle dell'assicurazione obbligatoria di lire 62.945 al 1° gennaio 1992, ed alla stessa data quelle con anzianità superiore ai quindici anni sono inferiori di lire 99.195.

Tale discriminazione non deve perdurare e per questo si rende indispensabile l'approvazione della presente proposta di legge.

Con l'occasione si ritiene necessario aggiornare le norme che regolano questo Fondo a quelle dell'assicurazione obbligatoria, su altri tre punti: trattamento di reversibilità, servizio militare e riscatto del corso legale di laurea.

Per le pensioni di reversibilità ed indirette si propone che vengano determinate con le stesse aliquote percentuali vigenti nell'obbligatoria e cioè il 60 per cento anziché il 50 per cento corrisposto ora dal Fondo, del trattamento della pensione che spettava al titolare, e del 20 per cento di questa anziché del 10 per cento, le quote ai familiari a carico dell'avente diritto alla pensione indiretta.

Analogamente si propone venga disposto per il riconoscimento, agli effetti pensionistici, del servizio militare e per la facoltà agli assicurati di effettuare il riscatto del corso legale di laurea.

Com'è evidente si tratta di introdurre alcune norme per eliminare uno stato di ingiustificata inferiorità che perdura da anni nei confronti di questa categoria, in

attesa, in un momento successivo, di un eventuale inserimento nel sistema generale di previdenza.

Ai trattamenti minimi sono attualmente interessate circa 540 pensioni; il costo dei miglioramenti è stato valutato pari a 450 milioni per l'anno 1992, 440 milioni per l'anno 1993 e 435 milioni per l'anno 1994.

Le pensioni indirette e di reversibilità vigenti al 1° gennaio 1992 sono circa 4.740 e richiedono, per l'allineamento alle aliquote vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, un costo stimato pari a lire 5.863 milioni per il 1992, lire 6.160 milioni per il 1993 e di lire 6.440 milioni per il 1994.

I riscatti di laurea non comportano costi. Il riconoscimento del servizio militare in questa categoria ad esaurimento, e che nella maggior parte dei suoi componenti ha già ottenuto con pagamento diretto dell'onere tale riconoscimento, comporterà un costo di misura irrilevante quantificabile in alcune decine di milioni di lire.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Con decorrenza dal 1° gennaio 1992, per la determinazione della misura minima della pensione del Fondo di previdenza di cui al regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, si applicano le norme sull'assicurazione obbligatoria per la vecchiaia, l'invalidità e i superstiti.

2. Le stesse norme di cui al comma 1 si applicano, con identica decorrenza, anche per l'attribuzione e la determinazione delle pensioni indirette e di reversibilità gestite dal Fondo di cui al medesimo comma 1, nonché per il computo dei periodi di servizio militare e del riscatto del corso di laurea, relativi agli iscritti al citato Fondo.

3. Le pensioni minime, di reversibilità e indirette, corrisposte dal Fondo di cui al comma 1, sono liquidate, con effetto dal 1° gennaio 1992, secondo le norme sull'assicurazione obbligatoria per la vecchiaia, l'invalidità e i superstiti.

4. Le disposizioni di cui al regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, e successive modificazioni, che risultino in contrasto con le disposizioni della presente legge sono abrogate.